

Sportello IPPC del Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – AIA della Provincia di Mantova
Provincia di Mantova

Acc. 4 cds
19/6/17

p.c.: Comune di Mantova
alla c.a.: Sindaco Palazzi Mattia

pc: Parco del Mincio

p.c. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova – rif. espsoto
presentato dal sig. Ciliegi in data 06/02/2017
relativo atto dirigenziale PD 1149/2016

OGGETTO : osservazioni ex articolo 29-quater , comma 4 decreto legislativo 152/2006 relative all'istanza di modifica sostanziale presentata in data 12/05/2017 dalla Società Cartiere Villa Lagarina recepita ai numeri di protocollo n°22739 e 22740.

Riporto di seguito le mie osservazioni:

- 1) l'istanza di modifica sostanziale, presentata dalla Società Villa Lagarina s.p.a., richiama l'atto dirigenziale PD/1321 del 25/08/2017, modificato con atto dirigenziale n° PD 1602/13/10/2016 con cui la Provincia ha riesaminato l'AIA 2014 volturandola. L'autorizzazione rilasciata con gli atti sopra indicati è stata impugnata e relativamente alla stessa E' IN CORSO UN PROCEDIMENTO GIUDIALE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE-sezione di Brescia. L'esito della verifica eseguita dall'ing. Federico Viganò, incaricato dal T.A.R. per l'accertamento delle difformità di ordine tecnico, mette in evidenza L'INADEGUATEZZA DELL'ITER AUTORIZZATIVO eseguito dalla Provincia per il riesame e la voltura dell'AIA. LE MODIFICHE AL COMPLESSO IPPC di via Poggio Reale,9 apportate dalla società Cartiere Villa Lagarina sono classificabili come **MODIFICHE SOSTANZIALI.** Ritengo personalmente fondamentale che il T.A.R. SI ESPRIMA QUANTO PRIMA SUI VIZI DI LEGITTIMITA' dell' AIA riesaminata /volturata e nel caso il TAR riscontrasse un reale vizio di legittimità, SI PROCEDA CON L'ANNULLAMENTO dell'AIA IN QUANTO DIFFORME RISPETTO A CIO' CHE E' IMPOSTO DALLA LEGGE (D. leg.vo 152/06 e successivi aggiornamenti), DIFFORMITA' PERALTRO BEN EVIDENZIATA DALLA VERIFICAZIONE DELL'ING. VIGANO'.

A tal proposito, rivolgendomi agli Enti convocati in Conferenza dei Servizi, ed in particolare **AL SINDACO MATTIA PALAZZI, A TUTTI I SINDACI DEI COMUNI LIMITROFI A MANTOVA, SIG. MORSELLI COMPRESO, AL PARCO DEL MINCIO,** desidero evidenziare che la richiesta di rinvio dell'udienza del 21/06/2017, che la Provincia ha presentato al TAR, a seguito di un adeguamento volontario che la Proponente ha intrapreso sul progetto di partenza, in relazione alle conclusioni del Verificatore, **RISULTA ESSERE IN EVIDENTE CONTRASTO CON L'URGENZA DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEL VIZIO DI LEGITTIMITA' DELL'AIA DEL 2016.**

PERSONALMENTE, RITENGO ANCHE CHE, CONSIDERATE LE CIRCOSTANZE, NON OPPORSI IN SEDE DI TAR ALLA RICHIESTA DI REINVIO, SIGNIFICHI RITARDARE VOLUTAMENTE E CONSAPEVOLMENTE I TEMPI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

- 2) Nella relazione tecnica allegata all'istanza di modifica sostanziale, la Proponente richiama le considerazioni del Verificatore in merito all'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL RIESAME L'AIA del 2014. CONCORDO CON LA CONCLUSIONE DEL VERIFICATORE SECONDO IL QUALE SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI RIESAME DEL RINNOVO AIA 2014. NELLO SPECIFICO RITENGO CHE L'ATTO DIRIGENZIALE DI RINNOVO AIA alla Burgo, atto n° PD/944 del 23/06/2014, NON AUTORIZZO L'ATTIVITA' DI INCENERIMENTO DEI FANGHI COME ATTIVITA' IPPC.

Diversamente l'atto dirigenziale PD/944 del 23/06/2014 sarebbe stato individuato come rinnovo con modifica sostanziale (sostanzialità ai sensi della D.G.R 2 febbraio 2012 - n. IX/2970 (Allegato G) e non come mero rinnovo. E' noto che con l'entrata in vigore (aprile 2014) del Decreto Legislativo 46/2014, l'obbligo di assoggettamento ad AIA fu esteso a tutte le attività di incenerimento, non solo a quelle degli RSU. Per i proprietari/gestori di complessi IPPC già autorizzati e quindi già in possesso di autorizzazione AIA riguardanti altre attività IPPC, l'inserimento dell'attività di incenerimento sarebbe stato possibile chiedendo modifica sostanziale dell'AIA in loro possesso o chiedendo nuova AIA. Non mi risulta che vi siano atti dirigenziali emessi dalla Provincia di Mantova per l'autorizzazione della modifica sostanziale legata all'attività di incenerimento, tantomeno nuova AIA, tra il 2014 e il 2016. QUANTO RIPORTATO NELL'ATTO DI RIESAME E DI VOLTURA dell'AIA (2016), SECONDO CUI L'ATTIVITA' DI INCENERIMENTO ERA GIA' STATA AUTORIZZATA IN TEMPI PRECEDUTI, NON TROVA RISCONTRO NEI DOCUMENTI/ATTI IN ESSERE ANTECEDENTI ALL'AIA 2016. (non a caso il Sig. Sergio Ciliegi ha provveduto a depositare un esposto in Procura).

Per quanto sopra esposto, OVVERO ESSENDO MESSA IN DISCUSSIONE ANCHE LA VALIDITA' DEL RINNOVO DELL' AIA 2014, ALTRO ARGOMENTO IN RIFERIMENTO AL QUALE E' NECESSARIO CHE IL TAR SI ESPRIMA QUANTO PRIMA, ritengo personalmente NON ACCORDABILE da Parte della Provincia la richieste della Proponente di adeguarsi ai limiti di emissioni autorizzate nell'AIA 2014 RICORDANDO CHE NON E' STATA AUTORIZZATA AI SENSI DI LEGGE L'ATTIVITA' DI INCENERIMENTO E CHE E' DA VERIFICARE LA REGOLATA' DELL'AIA 2014 .

Considerato il quadro di incertezze sia sull'AIA 2014, sia sull'AIA 2016 LA SOTTOSCRITTA CHIEDE ALLA PROVINCIA DI SOSPENDERE L'ITER AUTORIZZATIVO IN ATTESA CHE IL TAR SI ESPRIMA.

Mantova, 29/05/2017

ING. G.PLOIA

BM[ⓔ]A

Alp. 5
Cals 19/6/1

PROTOCOLLO GENERALE	PROVINCIA DI MANTOVA SETTORE AMBIENTE
	12 GIU. 2017
	N. 27943

Brambilla Maestroni e Associati
Avvocati

Avv. Paola Brambilla
Avv. Angelo Maestroni
Avv. Benedetta Baracchi
Avv. Gaia Fuzier
Avv. Francesca Zamboni
Avv. Alessia Bonasio
Dott.ssa Claudia Pengue

P.zza Bertarelli, 1
20122 Milano
tel +39.02.89050500
tel +39.02.86990972
fax +39.02.36996120

Via Verdi, 3
24121 Bergamo
tel +39.035.235899
fax +39.035.4130882

segreteria@bmea.it
PIVA 02858680164

Spett.le
Provincia di Mantova
SEDE

Osservazioni in merito all'avviso al pubblico pubblicato ex art. 29 – quater comma 3 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. relativo a istanza di riesame con modifica sostanziale dell'AIA della Ditta Cartiere Villa Lagarina S.p.A. (12.05.2017 prott. 22739 e 22740)

Si fa seguito alla pubblicazione dell'avviso in oggetto per richiedere, a nome e per conto dei signori MICHELE ANNALORO, CF.>NNL>MHL>59C30>C708Q, residente in Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, nella qualità di cittadino residente a Mantova, nonché quale ~~Consigliere Comunale~~ del Comune di Mantova e Presidente del Comitato Civico No Inceneritore con sede a Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, CF. 93059260203, MASSIMO ZERA, CF. ZRE>MSM>62P19>H604C, residente in Mantova, Strada Mantovanella n. 38/C, nella qualità di cittadino residente a Mantova, nonché quale Consigliere Comunale del Comune di Mantova e Tesoriere del Comitato Civico No Inceneritore con sede a Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, CF. 93059260203, GIOVANNI TOSI, CF. TSO>GNN>38L01>G753G, residente in Mantova, Via P. Bentivoglio n. 16/A, nella qualità di cittadino residente a Mantova, GLORIA EMILIA TROMBINI, CF. TRM>GRM>61B42>E897T, residente in Mantova, Via Gandolfo n. 10, nella qualità di cittadina residente a Mantova, MARIO LUIGI BOMPIERI, CF. BMP>MLG>61C19>F205Z, residente in Mantova, Vicolo Storta n. 12, nella qualità di cittadino residente a Mantova, FIORENZO BAMBINO, CF. BMB>FNZ>82S23>D643D, ~~residente in Mantova~~, Via P. Bentivoglio n. 14, nella qualità di cittadino residente a Mantova, CATERINA BADALUCCO, CF. BDL>CRN>60R63>E897L, ~~residente in Mantova~~, Via dei Costituenti mantovani n. 4/A, nella qualità di cittadina residente a Mantova, nonché quale Consigliere Comunale del Comune di Mantova e Vice Presidente del Comitato Civico No Inceneritore con sede a Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, CF. 93059260203, PIER LUIGI BASCHIERI, C.F. BSC>PLG>77L09>E897Q, ~~residente in Mantova~~, Galleria E. Ferri n. 5, nella qualità di cittadino residente a Mantova, nonché quale Consigliere Comunale del Comune di Mantova e Consigliere del Comitato Civico No Inceneritore con sede a Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, CF. 93059260203, ADRIANA BENFATTI, CF. BNF>DRN>39S70>I532L, residente in Mantova, Via P. Bentivoglio n. 16/A, nella qualità di cittadina residente a Mantova, AUSILIA ELIA, C.F. LEI>SLA>77E61>F158N, residente in Mantova, Viale Indipendenza n. 14A, nella qualità di cittadina residente a Mantova, GIULIANO LONGFELS, C.F. LNG>GLN>43B12>E897S, residente in Mantova, Piazza Sordello n. 24, nella qualità di cittadino residente a Mantova, nonché quale Consigliere Comunale del Comune di Mantova e Segretario del Comitato Civico No

Inceneritore con sede a Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, C.F. 93059260203, ROSOLINO PORRETTA, C.F. PRR RLN 85C29 I534R, residente in Mantova, Via G. Giolitti n. 4, nella qualità di cittadino residente a Mantova, GIOVANNA SEQUINO, CF. SQN GNN 83D55 F839A, residente in Mantova, Via P. Bentivoglio n. 14, nella qualità di cittadina residente a Mantova, RITA MARIA SPASARI, CF. SPS RMR 84E66 G273N, residente in Mantova, Via G. Giolitti n. 4, nella qualità di cittadina residente a Mantova, già ricorrenti avanti al TAR Brescia (ricorso 1177/16) avverso l'AIA AD n. 1321 del 25/08/2016 e AD n. 1602 del 13/10/2016, con gli Avv. Paola Brambilla (pec paola.brambilla@bergamo.pecavvocati.it - C.F. BRM PLA 67T 56A 794P) con studio in Bergamo, Via Verdi n. 3, e l'Avv. Tommaso Tonelli (pec: avvtommasotonelli@ordineavvocativrpec.it)

1) la partecipazione al procedimento, attraverso la presenza di un osservante o di un referente tecnico o legale, che si riservano di nominare, perché assista anche alle conferenze di servizi che verranno svolte; in particolare si chiede che detta partecipazione sia assicurata in senso sostanziale e non formale, mediante possibilità di assistere, anche senza diritto di parola, a tutte le sedute istruttorie e decisorie, come del resto da tempo anche Regione Lombardia assicura alla cittadinanza e ai portatori di interesse. Con riserva di ricorrere sul punto in caso di diniego, in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento finale favorevole.

2) l'avvio della procedura di VIA, necessaria in quanto trattasi di modifica sostanziale che va ad assommarsi ad altre precedenti modifiche sostanziali (le ultime nel 2016) relativamente alle quali si è omessa la doverosa e partecipata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, come pure si è omessa la corretta applicazione della rigorosa normativa di derivazione comunitaria che già in passato imponeva l'assoggettamento a VIA ed AIA dell'inceneritore esistente. Tali doglianze sono state sollevate nel ricorso pendente, in cui si è evidenziata la frammentazione artificiosa dei procedimenti di valutazione e autorizzazione, e dei relativi impatti, in violazione delle norme comunitarie e nazionali del settore. Nell'ambito dei giudizi pendenti, invero, tale problematica pare aver colto nel segno in quanto le indicazioni rese dal Collegio al verificatore incaricato di vagliare tecnicamente le censure mosse ai provvedimenti provinciali, chiarisce come si tratti e si debba trattare di un unico impianto. Si fa istanza dunque perché si disponga la pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi dell'art. 23 e 24 del D. lgs. 152/06 con sospensione del procedimento di AIA sino all'esito delle procedure di VIA.

3) la presentazione della relazione di riferimento, necessaria in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che quanto all'AIA ha introdotto l'obbligo, all'art. 29-ter (comma 1, lett. m), di presentare, nell'ambito dell'istanza di A.I.A., per le attività che comportano "l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, appunto una relazione di riferimento, nel rispetto delle modalità dettate dalla D.G.R. del 18 aprile 2016, n. 5065.

4) la sospensione del procedimento, con provvedimento soprassessorio, nell'attesa del pronunciamento del TAR atteso in relazione all'udienza di merito del 21.06.2017, in osservanza ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, essendo evidente l'inutilità di un'azione istruttoria, per quanto lacunosa e in violazione delle norme comunitarie in tema di VIA, condotta su un procedimento di secondo grado rispetto a un provvedimento impugnato e relativamente al quale la verifica d'ufficio disposta dai giudici amministrativi, evidenzia la carenza di VIA e i presupposti già per l'annullamento giudiziale dell'AIA rilasciata illegittimamente.

Con riserva di ulteriori osservazioni nel corso del procedimento, qualora non sospeso.

Distinti saluti

Avv. Paola Brambilla





PROTOCOLLO GENERALE	PROVINCIA DI MANTOVA SETTORE AMBIENTE
	12 GIU. 2017
	N. 28062

All. 6 cols
del 19/6/17

Amministrazione Provinciale Mantova
p.c. Comune di Mantova

Via PEC

OGGETTO: domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DD n. PD/1321 del 25.8.2016 alla ditta Burgo Group S.p.A - DITTA CARTIERE VILLA LAGARINA S.p.A.

Io sottoscritta Dott.ssa Gloria Costani, medico di medicina generale operante in regime di convenzione con la regione Lombardia per il SSN presso il Comune di Mantova ed in qualità di Presidente ISDE per la Provincia di Mantova (medici per l'ambiente), invio a codesta Amministrazione le osservazioni, a firma del nostro tecnico incaricato ing. Paolo Rabitti. In base a queste osservazioni si chiede che la Conferenza dei Servizi in corso venga annullata. In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Mantova 12/06/17

Dott.ssa Gloria Costani

**Osservazioni tecniche in merito alla domanda
di modifica sostanziale dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DD
n. PD/1321 del 25.8.2016 alla ditta Burgo
Group S.p.A.**

Eseguite per conto di ISDE Mantova

Ing. Urb. Paolo Rabitti

Mantova 12/06/17

Osservazioni tecniche in merito alla domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DD n. PD/1321 del 25.8.2016 alla ditta Burgo Group S.p.A.

Premessa

La Provincia di Mantova in data 12/05/2017 ha avviato il procedimento amministrativo per la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29 octies comma 4 lettera a) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii., relativamente al Complesso produttivo Cartiera di Mantova, in seguito alla <Domanda di riesame con modifica sostanziale> presentata in data 11 maggio 2017 dal sig. Bruno Zago, che dichiara:

A tal proposito dichiara che:

- ☒ la modifica attiene alla riduzione della capacità produttiva, la riduzione della portata del termovalorizzatore mediante riduzione della quantità di combustibile nonché il progetto di ampliamento del soppalco ospitante le sezioni impiantistiche 6A: Carico, spappolamento, assortimento ed epurazione pulper e 6B Omogeneizzazione e addensamento impasto, nelle quali avviene anche l'operazione di recupero R3 dei rifiuti CER 20 01 01, ha carattere di sostanzialità ai sensi della D.g.r. 2 febbraio 2012 - n. IX/2970 (Allegato G) in quanto necessita di un titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 e 7 del d.lgs. 152/06;

Dichiara inoltre che:

La scrivente ha recentemente preso atto della relazione tecnica depositata dal Verificatore nel contesto dei giudizi pendenti dinanzi al TAR Brescia iscritti a R.G. n. 1101/2016, 1123/2016, 1159/2016.

La domanda riporta testualmente le conclusioni della verifica, che il sig. Zago dichiara di non condividere e conclude:

Ciò nondimeno, la scrivente ha l'obbligo di valutare la situazione per come si prospetta in esito alla verifica tecnica ed individuare e proporre la via più efficace, nel rispetto delle regole, per impedire che il danno si aggravi e che venga compromessa in radice la programmazione e l'equilibrio economico dell'importante iniziativa e con essa buona parte del futuro industriale del gruppo.

Per tale ragione, e senza che ciò comporti acquiescenza alcuna, la scrivente si è determinata a presentare la presente istanza di riesame con modifica in riduzione del complesso IPPC autorizzato con l'AIA 2016 con la finalità di:

- allineare la capacità di produzione dell'impianto a quella indicata dal Verificatore come capacità propria dell'impianto autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Mantova n. PD/944 del 23/06/2014 ("AIA 2014");
- allineare la portata emissiva dell'impianto, con particolare riferimento ai contributi dell'attività IPPC n. 3 (incenerimento rifiuti), a quella indicata dal Verificatore come capacità propria dell'impianto autorizzato con l'AIA 2014 mediante una riduzione proporzionale della quantità di combustibile immesso.

Le opzioni sopra illustrate, pur non essendo le sole percorribili sotto il profilo tecnico, derivando da un lineare adeguamento quantitativo dell'impianto alle conclusioni del Verificatore in ordine alla capacità produttiva e alla portata emissiva dell'impianto autorizzato con l'AIA 2014 e mantenendo per il resto la piena aderenza del medesimo impianto alle BAT (già applicate), qualora approvate escluderebbero in radice ogni dubbio sull'assenza di un maggior impatto ambientale conseguente all'autorizzazione dell'impianto oggetto della presente istanza rispetto a quello oggetto dell'AIA 2014 e conseguentemente sulla non necessità di una valutazione di impatto ambientale.

La presente istanza andrà vagliata secondo procedura ordinaria ai sensi degli artt. 29 quater e nonies D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sia in quanto riesame sia con riferimento alle modifiche onde escludere in radice ogni dubbio sulla congruità del procedimento.

La scrivente si riserva di presentare successivamente all'accoglimento della presente una nuova istanza di modifica progettuale sostanziale per il recupero della capacità produttiva sacrificata per effetto della presente e da assoggettare, in quanto domanda "in aumento", alle procedure normativamente previste.

L'avviso al pubblico è stato pubblicato sull'albo pretorio e dispone < possono essere presentate osservazioni scritte entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio on line della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 29 – quater, comma 4 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. (13 giugno 2017).>

La mancata AIA per l'inceneritore e le conclusioni del Verificatore

Riassumo i punti salienti, più volte ampiamente trattati nelle osservazioni presentate da Isde in CdS, nelle relazione tecnica allegata al ricorso al TAR di Isde, e nel ricorso stesso :

1. L'AIA del 2014, in contrasto con il DLGS 46/14 in vigore da mesi, non sottopone ad AIA l'inceneritore, ma lo considera attività non IPPC:

Codice ISTAT e ordine attività non IPPC	Tipologia di attività
90.00.1 (No. 4)	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

2. La Relazione sul revamping inviata da Progest alla Provincia in ottobre 2015 considera l'inceneritore come impianto non IPPC e quindi non necessitante di AIA
3. La ditta CARTIERE VILLA LAGARINA SPA , in data 30.12.15 ha inviato alla Provincia a firma del sig. Bruno Zago la richiesta di riesame con voltura dell'impianto esistente.

Il proponente ha prodotto una Relazione tecnica in cui dichiara che l'inceneritore è un impianto IPPC:

5.2 a)	3	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
--------	---	---

4. Nel giro di due mesi l'inceneritore passa da non Ippc (non oggetto ad AIA) a Ippc (soggetto ad AIA), ma l'AIA per l'inceneritore non è stata emessa;
5. La sintesi del verbale della Cds del 22 6 16 conferma che l'inceneritore è un impianto IPPC:

Sono richiamati per le finalità della presente seduta:

- l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla Ditta Burgo Group S.p.A. con Atto Dirigenziale n. PD/944 del 23/06/2014 per l'esercizio presso l'installazione IPPC in oggetto delle attività IPPC e NON IPPC tecnicamente connesse, come segue:

ATTIVITA' IPPC

1	1.1 combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50MW
2	5.2 smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento di rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora ...
3	5.4 Discariche che ricevono più di 10Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg
4	6.1 b) impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta/cartone con capacità di produzione superiore a 20 t/g

Paolo Rabitti, ingegnere e urbanista P. Campiani 3 - 46100 - Mantova mail: rabitti@tin.it pec: rabitti@pec.it

6. L'AIA 2016 conferma:

Lo stabilimento di produzione carta per quotidiani di Mantova, in Via Poggio Reale 9, è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla Ditta Burgo Group S.p.A. con Atto Dirigenziale n. PD/944 del 23/06/2014 per l'esercizio presso l'installazione IPPC in oggetto delle attività IPPC e NON IPPC tecnicamente connesse, come segue:

ATTIVITA' IPPC

1	6.1 b) fabbricazione in installazioni industriali di: carte o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno
2	1.1 combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
3	5.2 smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento di rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora
4	5.4 Discariche che ricevono più di 10Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg

Riporto alcuni passi della Verifica:

Verifica di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2014

Il Verificatore ing. Viganò dedica un intero capitolo alla questione:

3.7 Verifica di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2014

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata nel 2014 alla Burgo Group SpA (con Atto dirigenziale PD / 944 del 23/06/2014 – Doc. 14) è stata riesaminata, con contestuale voltura, nel corso del procedimento amministrativo formalmente iniziato in data 14/01/2016 a seguito di presentazione di istanza di riesame con voltura dell'AIA da parte di Cartiere Villa Lagarina SpA in data 30.12.2015 (Prot. Provincia di Mantova n. 61042/15 – 61049/15), con successivi perfezionamenti in atti al prot. provinciale n. 2724 del 20/01/2016, prot. provinciale n. 2721 del 20/01/2016 e prot. provinciale n. 6069 del 08/02/2016.

Il procedimento amministrativo si è concluso il 30/06/2016 con l'Atto dirigenziale PD / 1149 (Doc. 15) di adozione della determina di conclusione del procedimento ai sensi del comma 6-bis dell'art.14 ter della L. 241/90 e s.m.i. A tale atto, ha fatto seguito l'Atto dirigenziale PD / 1321 del 25/08/2016 (Doc. 16) di rilascio del riesame e contestuale voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) comma 4 lettera d) del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. già rilasciata con atto dirigenziale PD/944 del 23/06/2014.

Pertanto, il riesame dell'AIA 2014 è avvenuto ai sensi:

1. dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) del Dlgs 152/2006: *“entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione”*;
2. dell'art. 29 octies comma 4 lettera d) del Dlgs 152/2006: *“sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono”*.

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione in causa, ossia la fabbricazione di carta, è avvenuta in data 30.09.2014 (n. L 284 IT, da pp. 76-125), con la Decisione di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2014 (2014/687/UE).

Poiché la pubblicazione di tali norme è successiva al rilascio della precedente AIA (23.06.2014), sussisteva la necessità di riesaminare tale autorizzazione ai sensi del precedente punto 1.

La precedente AIA (2014) è stata rilasciata il 23.06.2014, dopo l'entrata in vigore del Dlgs 46/2014 (11.04.2014) che recependo la Direttiva 2010/75/UE (la c.d. “IED – Industrial Emissions Directive”) modificava in modo significativo il Dlgs 152/2006, ossia l'intera normativa ambientale italiana. La fase istruttoria del procedimento amministrativo si è conclusa prima dell'entrata in vigore del suddetto Dlgs, pertanto, l'AIA 2014 è stata rilasciata come riesame del precedente titolo autorizzativo, con valenza di rinnovo, secondo la nuova normativa, ma non risultava pienamente conforme a tale normativa. Per esempio, l'attività d'incenerimento dei rifiuti speciali

non pericolosi era classificata come “non IPPC”, mentre in virtù della nuova normativa era diventata attività IPPC con codice “5.2 a” come da vigente Allegato VIII alla Parte II del Dlgs 152/2006.

Poiché l’AIA 2014 non era pienamente conforme alla nuova normativa, sussisteva la necessità di riesaminare tale autorizzazione ai sensi del precedente punto 2.

P.66

Il Consulente della Provincia ammette, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai Legali della stessa Parte, che la valutazione completa dello stato d’applicazione delle MTD/BAT/BAT-AEL non è presente nell’AIA 2016, confermando quindi la posizione del Verificatore: *“Nella disamina delle BAT applicate all’impianto in progetto, tuttavia, i BAT-AELs del settore cartario non sono stati presi in considerazione”* (precedente § 3.2.1).

P. 110

Poiché l’osservazione riconosce che l’AIA 2014 necessitava di adeguamento rispetto alla Decisione di esecuzione della commissione 2014/678/UE, adottata dopo il rilascio dell’AIA stessa, il Verificatore reputa corretto ritenere tale AIA non conforme al Dlgs 46/2014 e quindi necessitante di ulteriore riesame, che sarebbe potuto avvenire entro i termini di Legge (ossia quattro anni dalla citata decisione di esecuzione della Commissione, cioè entro il settembre 2018). Peraltro, tale valutazione di non conformità non vuole in alcun modo esprimere un giudizio sulla correttezza dell’iter procedimentale che ha portato al rilascio dell’AIA 2014.

Pertanto, è mantenuta la versione del testo presentata in bozza

111

La conoscenza dei dati di progetto e di esercizio da parte del Verificatore è sufficiente a formulare le conclusioni della presente relazione. Ulteriore documentazione non sarebbe atta a modificare tali conclusioni, poiché sussiste un problema che non potrebbe in ogni caso essere sanato da documentazione aggiuntiva, ossia la **formulazione dell’AIA 2016 non contiene elementi di garanzia sufficienti per fondare un’evidenza scientifica in merito al quadro emissivo.**

Sulla valutazione prettamente giuridica, il Verificatore di rimette al Collegio giudicante. Relativamente al merito tecnico, si ribadisce che eventuale documentazione aggiuntiva non sarebbe atta a modificare le conclusioni della Verificazione.

p. 113

6 Conclusioni finali

Alla luce delle evidenze emerse dall’analisi tecnica condotta nel precedente capitolo 3, della discussione in contraddittorio tra il Verificatore e le parti delle conclusioni preliminari di cui al precedente Capitolo 4, delle osservazioni e delle repliche discusse nel Capitolo 5, il Verificatore conclude che:

➤ per quanto concerne il carattere “sostanziale”, ovvero di “migliorativo” ai sensi del Dlgs n. 152/2006 delle modifiche introdotte all’installazione di cui è causa, rispetto all’impianto autorizzato nel 2014: o si ritengono tali modifiche sostanziali, in virtù dell’incremento della potenzialità produttiva dell’attività IPPC n. 1 (fabbricazione di carta) che risulta superiore alla soglia stabilita dall’Allegato VIII alla Parte II del Dlgs

152/2006, punto 6.1 b;

o si ritiene che alcune modifiche tra quelle introdotte siano migliorative, nel senso che comportano il conseguimento di più elevate prestazioni ambientali – altresì, non è possibile valutare compiutamente tutte le modifiche introdotte sotto questo profilo a dell'insufficienza degli elementi di garanzia forniti dall'AIA 2016 per fondare un'evidenza scientifica in merito al quadro emissivo.

➤ relativamente alla verifica dell'eventuale aumento di capacità produttiva dell'impianto rispetto a quella autorizzata nel 2014, il Verificatore conferma che la capacità produttiva dell'attività IPPC principale (n. 1) esercitata nell'installazione, ossia la fabbricazione di carta, ha subito all'incirca un raddoppio rispetto a quella autorizzata nel 2014 (575 t/giorno), ossia è aumentata di oltre 500 t/giorno;

➤ in relazione all'eventuale aumento della potenzialità termica dell'impianto (produzione energia da gas e rifiuti), il Verificatore ha accertato una diminuzione di tale potenzialità termica complessiva come definita dalla normativa (i.e. potenza di combustione);

➤ per quanto riguarda la verifica dell'eventuale ipotetico incremento di emissioni, il Verificatore ha riscontrato che i dati riportati dalla documentazione in atti sono incerti, incompleti e spesso contrastanti – dalle valutazioni svolte emerge una sicura riduzione delle emissioni ascrivibili al processo produttivo (attività IPPC principale, n. 1, fabbricazione di carta) e un possibile aumento delle emissioni ascrivibili all'intera installazione IPPC per via dei contributi delle attività IPPC n. 2 (combustione di combustibili) e IPPC n. 3 (incenerimento di rifiuti); l'eventuale acquisizione di documentazione aggiuntiva non sarebbe in grado di fornire un'evidenza scientifica del quadro emissivo dell'installazione in progetto, poiché l'AIA 2016 non contiene elementi di garanzia sufficienti a tale scopo;

➤ circa la verifica di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 29 octies del Dlgs n. 152/2006 ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2014, il Verificare conclude che tali condizioni sussistono ai sensi del comma 3 lettera a) e del comma 4 lettera d) del citato articolo di Legge.

In sintesi il Verificatore:

- conferma che l'AIA 2014 non era conforme alla normativa vigente all'atto del rilascio (Dlgs 46/14, art.29 octies c.4) in quanto l'inceneritore era classificato "non IPPC";
- stabilisce che non è corretto l'Atto dirigenziale PD / 1321 del 25/08/2016 (Doc. 16) di rilascio del riesame e contestuale voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) comma 4 lettera d) del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. già rilasciata con atto dirigenziale PD/944 del 23/06/2014. Infatti i riferimenti legislativi citati c.3 lett. a) e c.3 lett. d) non sono stati rispettati
- conclude che il riesame non è corretto e pertanto **sussistono le condizioni per il riesame**

Osservazioni

Osservazione n. 1

Il citato avviso al pubblico recita:

La Provincia di Mantova in data 12/05/2017 ha avviato il procedimento amministrativo per la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29 octies comma 4 lettera a) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. relativamente al Complesso produttivo in oggetto.

Dunque il riferimento normativo è il comma 4 lett.a):

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

La Verifica invece dispone che il riesame vada effettuato "ai sensi del comma 3 lettera a) e del comma 4 lettera d)":

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

4. d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

E' formalmente evidente che il riesame disposto dalla Provincia su richiesta del sig. Zago non rispetta le indicazioni della verifica condotta dal Politecnico di Milano su incarico del TAR di Brescia.

Particolarmente grave è il mancato riesame ai sensi del c.3 lett.a.

La pubblicazione - scrive l'ing. Viganò nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione in causa, ossia la fabbricazione di carta, è avvenuta in data 30.09.2014 (n. L 284 IT, da pp. 76-125), con la Decisione di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2014 (2014/687/UE).

Pertanto il riesame va effettuato sull'installazione nel suo complesso indipendentemente dal fatto che il proponente abbia deciso dimezzare rispetto all'AIA 2016 la quantità di carta producibile e ridurre le emissioni dell'inceneritore.

Rispetto all'affermazione del sig. Zago che le Bat sarebbero già state applicate, la verifica (pp.65-66) cita l'affermazione in contrario del dirigente della Provincia dott. Galeazzi:

Il Consulente della stessa Provincia di Mantova, di contro, afferma nel Doc. 22 (Osservazioni alla bozza di verifica presentata il 10.04.2017, a firma Dr. Galeazzi per la Provincia di Mantova):

«Il provvedimento di riesame dell'AIA PD n. 1321 del 25/08/2016, rimanda, espressamente, ulteriori valutazioni e verifiche circa l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, ad una fase procedurale successiva all'emanazione degli indirizzi regionali. Tali indirizzi sono stati adottati solo con la DGR n. X/5738 del 24/10/2016, successiva al provvedimento di riesame 2016 e sono frutto dell'attività svolta da tutti i soggetti interessati, con l'obiettivo di effettuare una valutazione, in concreto, delle eventuali problematiche, di carattere tecnico ed amministrativo, connesse all'applicazione delle conclusioni sulle BAT in argomento e per fornire indicazioni condivise per la gestione dei procedimenti di riesame delle A.I.A. in essere.

La trattazione e la valutazione completa dello stato di applicazione, modifica o inserimento di ulteriori di MTD/BAT/BAT-AEL, alle cartiere esistenti, ivi inclusa quella di cui si tratta, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. X/5738 del 24/10/2016, è fortemente dipendente dagli esiti dell'attività di verifica operativa e validazione da parte dell'Autorità competente al controllo, ossia ARPA, che tiene conto delle peculiarità dell'impianto oggetto di riesame dell'AIA e del contesto ambientale in cui lo stesso viene esercito. Solo a valle dell'espletamento di un controllo sito specifico da parte dell'Autorità preposta a controllo si disporrà delle informazioni necessarie a definire lo stato applicazione o la necessità di modifica o inserimento di ulteriori di MTD/BAT/BAT – AEL

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) dell'installazione interessata, andranno riesaminate al massimo entro il 26 settembre 2018 (quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE della decisione sulle conclusioni sulle MTD/BAT adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE e riferite all'attività principale di un'installazione) ».

L'ing. Viganò osserva (grassetto dello scrivente):

Il Consulente della Provincia ammette, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai Legali della stessa Parte, che la valutazione completa dello stato d'applicazione delle MTD/BAT/BAT-AEL non è presente nell'AIA 2016, confermando quindi la posizione del Verificatore: “Nella disamina delle BAT applicate all'impianto in progetto, tuttavia, i BAT-AELs del settore cartario non sono stati presi in considerazione” (precedente § 3.2.1).

Per quanto concerne il necessario riesame dell'AIA di cui è causa “al massimo entro il 26 settembre 2018 (quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE della decisione sulle conclusioni sulle MTD/BAT adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE e riferite all'attività principale di un'installazione)” si avanzano fondate perplessità, dato che tale AIA è già frutto di un riesame che ha avuto luogo entro i quattro anni dall'adozione delle relative conclusioni BAT (avvenuta il 26 settembre 2014).

Si chiede pertanto che questa CdS venga annullata, o in subordine sospesa sospesa fino a quando non sarà stata dimostrato dal proponente il rispetto delle MTD/BAT/BAT-AEL per l'intera installazione

OSSERVAZIONE N. 2

Per quanto riguarda l'inceneritore, il sig. Zago afferma di

- allineare la portata emissiva dell'impianto, con particolare riferimento ai contributi dell'attività IPPC n. 3 (incenerimento rifiuti), a quella indicata dal Verificatore come capacità propria dell'impianto autorizzato con l'AIA 2014 mediante una riduzione proporzionale della quantità di combustibile immesso.

Non è vero che il Verificatore abbia indicato la portata emissiva dell'impianto, ma ha eseguito un calcolo di massima chiarendo in vari punti, ed anche nelle conclusioni che:

i dati riportati dalla documentazione in atti sono incerti, incompleti e spesso contrastanti [...]
l'eventuale acquisizione di documentazione aggiuntiva non sarebbe in grado di fornire
un'evidenza scientifica del quadro emissivo dell'installazione in progetto, poiché l'AIA 2016
non contiene elementi di garanzia sufficienti a tale scopo.

Pertanto l'affermazione che le emissioni dell'inceneritore rispetto all'AIA 2014 verranno ridotte non ha fondamento scientifico.

Osservo inoltre che Progest è subentrata nella proprietà della cartiera, quindi è sicuramente in possesso di tutti i progetti degli impianti, con relativa potenzialità e targhe delle macchine, pertanto poteva comodamente documentare la loro potenzialità. E' credibile, per un impianto che è stato in attività per oltre 15 anni, che Burgo e Provincia non abbiano mai provveduto all'analisi dei fanghi e non fossero in possesso di alcun certificato che attestasse la composizione elementare dei fanghi da bruciare?

Non solo non è credibile ma non è vero, infatti l'all.tecnico all' IA 2008 e 2011 specifica, a p. 53:

XIII) Devono essere trasmesse annualmente all'Autorità Competente in materia di AIA, ed all'ARPA Dipartimento di Mantova, le analisi trimestrali dei fanghi alimentati all'impianto di termoutilizzazione.

La Burgo aveva un laboratorio interno che provvedeva all'analisi dei fanghi.

Anche i dati di analisi dei fumi dell'inceneritore erano in possesso dall'azienda poiché, secondo le prescrizioni delle varie AIA, sia le emissioni dell'inceneritore che quelle della CTE dovevano essere monitorate e registrate con un apposito Sistema di monitoraggio emissioni (SME). Cito ad esempio l'all.tecnico dell'AIA 2011 (e del 2008) p.29:

La Società esegue le operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera come previsto dal Piano di Monitoraggio dell'AIA ovvero :

- annualmente per gli impianti produttivi esistenti;
- continua in applicazione della D.D.G. 29/08/1997 n. 3536, per la centrale di produzione di energia termoelettrica, mediante il sistema di monitoraggio emissioni (SME) di tutti i parametri prescritti (inquinanti e di processo).
- trimestralmente per le emissioni puntuali, dell'impianto di termodistruzione di rifiuti non pericolosi, finalizzato al recupero energetico. Oltre alle verifiche periodiche delle emissioni puntuali, come sopra indicato, la Società ha attivato il sistema di monitoraggio emissioni (SME) di tutti i parametri prescritti (inquinanti e parametri di processo) definiti dalla portata volumetrica, temperatura, umidità, ossigeno libero, polveri totali, ossido di carbonio, acido cloridrico, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, COT (con specifico analizzatore MultiFID).

Paolo Rabitti, ingegnere e urbanista P. Campiani 3 - 46100 - Mantova mail: rabitti@tin.it pec: rabitti@pec.it

Dal 2008 Burgo è in possesso dei dati delle emissioni, registrati minuto per minuto e raggruppati in medie orarie e giornaliere, come confermato da alcune tabelle messe a disposizione solo nell'ultima riunione di verifica tenutasi a Piacenza il 10 aprile 2017.

Si chiede pertanto che in sede di questa CdS il proponente e la Provincia mettano a disposizione per permettere finalmente una verifica scientifica della portata dei fumi la documentazione per gli anni 2008-2012 relativa a:

1. tabulati dello SME riportanti dati medi mensili delle emissioni e dalla portata, umidità e temperatura dei fumi
2. manuale dello SME
3. analisi dei fanghi alimentati all'inceneritore
4. medie mensili delle quantità di fanghi incenerite

Si chiede che la Cds venga sospesa in attesa della messa a disposizione dei dati suddetti e che siano concessi almeno ulteriori quindici giorni per permettere la valutazione delle effettive portate dei fumi.

Solo in questo modo si potrà valutare la portata dei fumi emessi rispetto alla quantità di rifiuti in ingresso e quindi valutare la portata emissiva autorizzata in base alla quantità autorizzata di fanghi inceneriti.

OSSERVAZIONE N. 3

Le conclusioni sulle Bat recitano in merito all'incenerimento dei rifiuti (Bat 6):

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2014

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 6750]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/687/UE)

[....]

1.1.4. Consumo ed efficienza energetici

BAT 6. Per ridurre il consumo di combustibile e di energia nelle cartiere e fabbriche di pasta per carta, la BAT consiste nell'usare la tecnica a) e una combinazione delle altre tecniche riportate di seguito.

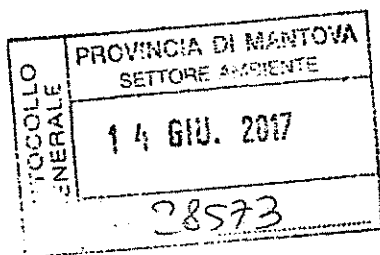
	Tecnica	Applicabilità
a	Uso di un sistema di gestione dell'energia avente tutte le seguenti caratteristiche: i. valutazione del consumo e della produzione di energia complessivi della cartiera ii. individuazione, quantificazione e ottimizzazione del potenziale di recupero dell'energia iii. monitoraggio e protezione della condizione ottimizzata del consumo energetico	Generalmente applicabile
b	Recupero dell'energia mediante incenerimento dei rifiuti e dei residui della produzione di pasta per carta e carta aventi contenuto organico e valore calorifico elevati, tenendo conto della BAT 12	<u>Applicabile solo se il riciclo o il riutilizzo dei rifiuti e dei residui della produzione di pasta per carta e carta a contenuto organico e valore calorifico elevati non è possibile</u>

Si osserva che non è mai stata fornita alcuna relazione in cui si dimostri che il riciclo o il riutilizzo dei rifiuti non è possibile e si chiede di sospendere la CdS fino a quando tale relazione non sarà stata messa a disposizione.

Mantova 12/06/17

Ing. urb. Paolo Rabitti





Sportello IPPC del
Servizio Inquinamento e
Rifiuti, SIN – AIA della Provincia di Mantova
Provincia di Mantova

p.c.: Comune di Mantova
alla c.a.: Sindaco Palazzi Mattia

pc: Parco del Mincio

Al. 7 cds
del 13/6/17

OGGETTO : osservazioni ex articolo 29-quater , comma 4 decreto

legislativo 152/2006 relative all'istanza di modifica sostanziale presentata in data 12/05/2017 dalla Società Cartiere Villa Lagarina recepita ai numeri di protocollo n°22739 e 22740 (INTEGRAZIONI ALLE OSSERVAZIONI INVIATE IN DATA 29/05/2017 :)

ANALISI DEL PROBLEMA SOTTO PROFILO TECNICO-AMMINISTRATIVO

In riferimento all'istanza presentata dalla proponente società Cartiere Villa Lagarina s.p.a (recepita in atti ai numeri di protocollo n°22739 e 22740) richiamo le osservazioni inviate a codesto Ente con posta certificata il 29/05/2017 e inviate per conoscenza al Comune di Mantova, al Parco del Mincio nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. In accordo con quanto indicato nelle osservazioni suddette si ribadisce quanto segue:

- l'istanza di cui sopra si configura come richiesta di modifica sostanziale dell'AIA 2016 sulla cui validità dovrà esprimersi il T.A.R.. Se il T.A.R. si esprimerà in accordo alle risultanze della verifica eseguita dal tecnico ing. Viganò, tecnico incaricato dal tribunale stesso, l'AIA 2016 potrebbe essere dichiarata **AFFETTA DA VIZIO DI LEGITTIMITA'** in quanto la Proponente, nel progetto allegato alla richiesta di riesame con voltura, ha in realtà apportato **MODIFICHE SOSTANZIALI** rispetto a quanto autorizzato alla Burgo.
- **NELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ANTECEDENTI L'AIA 2016 NON RISULTA ESSERE STATA AUTORIZZATA AI SENSI DI LEGGE (decreto legislativo 46/2014) L'ATTIVITA' DI INCENERIMENTO; NON LO FU NEMMENO NEL RIESAME CON VOLTURA DEL 2016 anche nell'AIA è fatta comparire come se fosse già stata autorizzata IPPC.**

Alle sopra esposte considerazioni va aggiunto che nella relazione di Verifica svolta, l'ing. Viganò, Tecnico del TAR precisa anche che **NEL RIESAME DEL 2016 NON VENNE ESEGUITA LA VALUTAZIONE COMPLETA DELLO STATO DI APPLICAZIONE delle MTD/BAT/ BAT AELs.** Riporto quanto scritto dal Verificatore:

“(....)”

nella disamina delle BAT applicate all'impianto in progetto, tuttavia, i BAT -AELs del settore cartario non sono stati presi in considerazione”

(...)”

Nelle conclusioni esecutive sulle BAT della Commissione riportate in Gazzetta Ufficiale delle Unione Europea impongono quanto di seguito riportato.:

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DALL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DI PRODUZIONE DI CARTA E' APPLICABILE SOLO SE IL RICICLO E IL RIUTILIZZO DEGLI STESSI NON SIA POSSIBILE.

Non mi risulta sia stata presentata dalla Proponente alcun tipo di documentazione/dichiarazioni che attestino la reale impossibilità di recuperare/riciclare il materiale che la proponente intende bruciare.

ANALISI DEL PROBLEMA SOTTO L'ASPETTO SANITARIO: L'INDAGINE SVOLTA DAL DOTT. RICCI

L'esito dell'indagine svolta dal DOTT. RICCI, responsabile della Sede dell'Osservatorio Epidemiologico dell'ATS di Mantova e illustrata pubblicamente dal medesimo presso il Circolo Sportivo della Canottieri Mincio, evidenzia che :

- la città di MANTOVA, zone adiacenti al complesso EX Burgo comprese che sappiamo essere zone densamente popolate, risultano caratterizzate da un **TASSO DI INCIDENZA DEI TUMORI PIU' ELEVATO RISPETTO A QUELLO PROVINCIALE**, con un apprezzabile svantaggio per le aree adiacenti la ex Burgo (Cittadella , Colle Aperto: Gambrara: Ponterosso.) per quanto concerne TUMORI DEI TESSUTI MOLLI (tumore letale collegato a inquinamento da diossine , e PCB) e per il TUMORI AI POLMONI tipicamente collegato all'inquinamento atmosferico;
- le zone adiacenti alla ex Burgo, sono caratterizzate anche ANCHE DA UNA **MAGGIOR SVANTAGGIO PER QUANTO CONCERNE LE MALATTI CARDIO/RESPIRATORIE** e ad essere maggiormente colpiti sono i bambini (0-14 anni)
- superiori anche il tasso relativo alle nascite premature dei bambini e ai casi di MALFORMAZIONE CONGENITA nelle aree che l'indagine sanitaria ha individuato come quella della zona ristretta con ricadute sanitarie più pesanti

CREDO SIA INNEGABILE CHE UN QUALSIASI INCREMENTO, ANCHE SE RIDOTTO, IN AREE CHE SONO GIA' STATE INDIVIDUATE COME AREE AD ELEVATA CRITICITA' NON FARANNO CHE AFFOSSARE ULTERIORMENTE E AGGRAVARE ULTERIORMENTE IL GIA' COMPROMESSO STATO A LIVELLO SANITARIO DEGLI ABITANTI.

Ritengo doveroso anche ricordare che l'art. 216 del Regio Decreto n°1265 del 1934 , tuttora vigente, vieta la realizzazione di fabbriche che producono vapori, gas e altre esalazioni insalubri, inceneritori compresi in aree densamente popolate.

Considerato il quadro di incertezze relativamente alla regolarità delle autorizzazioni AIA DEL 2016 E DEL 2004 , CONSIDERATO il fatto che l'attività di incenerimento appare come MAI autorizzata ai sensi di legge, considerato l'esito dell'indagine sullo stato attuale del livello sanitario si chiede alla Provincia la SOSPENSIONE DELL'ITER AUTORIZZATIVO IN CORSO IN ATTESA CHE IL TAR SI ESPRIMA.

